

al Rep. n. 33670/15035-----

-----**Statuto della "Fondazione Giuseppe Gulotta ONLUS"**-----

Art.1-----

Per perpetuare il ricordo dell'errore giudiziario conseguente alle torture subite da Giuseppe Gulotta, nel caso "Alkamar", vittima dell'ingiustizia Italiana e diffondere così l'esempio ed il sacrificio dello stesso, è costituita la "Fondazione Giuseppe Gulotta ONLUS", con sede legale a Certaldo (FI) in Via IV Novembre 24, nel prosieguo "Fondazione".-----

La Fondazione si propone di operare in ambito nazionale.-----

Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie in altre località purché nel territorio nazionale.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro.-----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

La Fondazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.-----

Art.2-----

-Scopo-----

Lo scopo della Fondazione è quello di svolgere finalità di pubblica utilità attraverso:-----

- promozione della cultura in particolare di quella giuridica, dell'informazione e dell'arte;-----

- la tutela dei diritti umani e civili, anche attraverso l'istituzione di borse di studio;-----

- l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica nel campo del diritto ed in particolar modo del sistema processuale e penale italiano ed europeo;-----

- la sensibilizzazione civica sull'errore giudiziario e sulle problematiche ad esso connesse, la ricerca scientifica e la formazione sugli strumenti processuali, nazionali e stranieri, per la revisione delle sentenze penali di condanna e per la riparazione delle ingiustizie;-----

- la tutela dei diritti del detenuto, anche attraverso la creazione di un organismo teso alla verifica delle condizioni effettive di detenzione in Italia e all'estero;-----

- la beneficenza e i riconoscimenti. -----

Art.3-----

-Patrimonio-----

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dall'Organo Amministrativo.-----

Il patrimonio è costituito:-----

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori e dai benefattori;-----

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;-----

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'Organo Amministrativo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.-----

Art. 4-----

-Adempimento dei suoi compiti - Fondo di gestione-----

Per raggiungere/conseguire lo scopo principale la Fondazione potrà avvalersi di ogni attività non espressamente vietata da leggi o normative italiane od europee.-----

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione.-----

- Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;-----

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nazionali o internazionali;-----

- da ogni eventuale contributo o elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;-----

- dai fondi destinati dall'Unione Europea alle attività di formazione, come da istituzioni internazionali anche non governative.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, a meno che l'Organo Amministrativo non deliberi di destinarli, tutti o in parte, ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa.-----

Art. 5-----

- Membri della Fondazione-----

Sono membri della Fondazione i Fondatori e i Benemeriti.-----

-Fondatori-----

Partecipano alla costituzione della Fondazione come Fondatori i soggetti che costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione (fondo di dotazione e fondo di gestione) con i

propri conferimenti, al momento della costituzione.-----
In base a delibera del Consiglio di Amministrazione, successivamente all'avvio della Fondazione possono essere ammessi come Fondatori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che possono contribuire al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo Statuto.-----

Ciascun fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, e così in perpetuo, ed in mancanza di apposita designazione la trasmissione delle prerogative connesse allo status di fondatore sono regolate dalle norme sulla successione legittima.-----

-Benemeriti-----

Sono Benemeriti i soggetti, persone fisiche, singole o associate, persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla fondazione. -----

La qualifica di benemerito non conferisce alcun diritto e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.-----

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dallo statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione. Nel caso di Enti privati o pubblici l'esclusione potrà avere luogo anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, di trasferimento del pacchetto di controllo, nel caso di apertura della procedura di liquidazione o qualunque altra procedura concorsuale anche stragiudiziale.-----

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.-----

Art. 6 - Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

A) l'Organo Amministrativo:-----

- Il Consiglio di Amministrazione,-----

- Il Presidente-----

- Il Direttore Generale-----

- Il Tesoriere-----

B) Comitato Consultivo, se nominato,-----

C) il Revisore dei Conti.-----
Il Presidente, il Direttore Generale e il Tesoriere sono tutti membri del Consiglio di Amministrazione.-----
Tutti i membri degli organi della Fondazione forniranno la loro prestazione per la carica a titolo gratuito.-----

Art. 7-----

- Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. Esso è composto dai Fondatori che potranno designare, all'unanimità, fino a due membri fra soggetti esterni che per la particolare competenza professionale o scientifica possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della Fondazione.-----

I membri esterni designati dai fondatori rimangono in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro nomina.-----

In caso di dimissioni o di vacanza dalla carica di alcuno dei consiglieri i fondatori provvedono alla loro cooptazione di altro consigliere che resterà in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua nomina.-----

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei componenti. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha un voto. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:-----

- definire le linee generali dell'attività della Fondazione e delle attività previste dal presente statuto, nonché ad approvare i programmi di attività annuali;-----
- verificare i risultati complessivi della gestione e approvare i bilanci consuntivi;-----
- approvare il regolamento relativo all'organizzazione e funzionamento della fondazione;-----
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due fondatori;-----
- nominare il Direttore Generale, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due fondatori;-----
- deliberare con il voto favorevole di tutti i fondatori lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;-----
- decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;-----
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;-----
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il trattamento giuridico ed economico;-----
- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti;-----
- nominare Commissioni a cui potrà delegare in tutto o in parte l'attuazione di determinati progetti.-----

Il Consiglio di Amministrazione:-----

- entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 (ventotto) febbraio successivo ove particolari esigenze, lo rendano necessario. Approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;-----

- Il Consiglio di Amministrazione ha comunque tutti i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente senza obbligo di forma; nel caso sia chiesto da due componenti la convocazione dovrà essere fatta con lettera raccomandata da recapitarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.-----

Il luogo di riunione sarà sul territorio della Repubblica Italiana.-----

Art. 8-----

- Il Presidente-----

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri, con il voto favorevole di almeno due fondatori.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.-----

Il Presidente, nel rispetto dei termini precisati per l'approvazione, presenta ai Fondatori il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Revisore dei Conti;-----

-convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----

Art. 9 - Direttore Generale-----

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. All'atto della nomina il Consiglio stabilisce le funzioni e la durata della carica.-----

Il Direttore Generale, in particolare:-----

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;-----

- sorveglia il buon andamento della Fondazione;-----

- entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario predispone in accordo con il tesoriere il bilancio consuntivo.-----

Art. 10 - Tesoriere-----

Il tesoriere è nominato, fra i suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la durata e i compiti.-----

Il Tesoriere provvede alla cura della gestione di cassa, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, svolge ogni ulteriore compito affidatogli.-----

Art. 11 - Comitato Consultivo-----

Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, nomina un Comitato Consultivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.-----

Il Comitato Consultivo, a richiesta, potrà fornire indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività.-----
Inoltre potrà esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.-----

Art. 12 - Revisore dei Conti-----

1. Il Presidente nomina per un triennio il Revisore dei Conti ed un Revisore supplente e provvede immediatamente alla sostituzione quando essi cessano dalla funzione per qualsiasi causa.-----

2. Il Revisore dei conti verifica la regolarità della gestione finanziaria e della tenuta della documentazione contabile e rende il suo parere sul bilancio preventivo e consuntivo. A questo fine può chiedere informazioni, procedere alla ispezione diretta della documentazione e presenziare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.-----

Art. 13-----

- Regolamento-----

L'Organo Amministrativo provvederà a redigere il regolamento della Fondazione.-----

Art. 14-----

- Benemerenze e Riconoscimenti-----

L'Organo Amministrativo della Fondazione potrà istituire e concedere Benemerenze e/o Riconoscimenti da attribuire a Soggetti, privati o pubblici, che si siano distinti a favore della Fondazione mediante contributi in denaro, prestazioni o servizi.-----

Sarà cura dell'Organo Amministrativo tenere apposito elenco delle Benemerenze o Riconoscimenti concessi.-----

Art. 15-----

- Durata e Scioglimento-----

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato; lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i fondatori, il Consiglio di Amministrazione nomina un Liquidatore, che potrà essere anche il Presidente della Fondazione ed indica a chi andrà destinato il patrimonio residuo tenendo presente le disposizioni di legge.-----

Vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

F.to: Gulotta Giuseppe, Baldassare Lauria, Pardo Cellini, Valentina Gozzi teste, Carlotta Renieri teste, Stella Bartoletti notaio.-----